



COMUNE DI TREZZO TINELLA

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26

OGGETTO:

FINANZE: I.U.C. COMPONENTE IMU. ALIQUOTA ANNO 2017. DETERMINAZIONI.
--

L'anno **DUEMILASEDICI** addì **VENTISETTE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **13:30** nella sala delle adunanza consiliari, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente legge, vengono convocati in sessione **STRAORDINARIA**, in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** Convocazione i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. Arch. GIOELLI Silvia - Sindaco	Sì
2. IUORIO Giuliano - Consigliere	Sì
3. FERRERO Carlo - Consigliere	Sì
4. PENNA MARISA - Consigliere	Sì
5. BADELLINO Renato - Vice Sindaco	Sì
6. RIVELLA Gianluca - Consigliere	Giust.
7. CAVALLERO Deborah - Consigliere	Sì
8. FIORE Arturo - Consigliere	Sì
9. GIORDANO Gianfranco - Consigliere	Sì
10. CERRINO Alberto - Consigliere	Sì
11. ALLISIO Mario - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale D.ssa Paola FRACCHIA la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Arch. GIOELLI Silvia nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni agricoli ai sensi quanto previsto dall'art. 1 comma 13 della legge 208/2015;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che peraltro non si applica ai Comuni della Valle d'Aosta, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall'art. 13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

Ricordato che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto

a seguito della manovra sulle aliquote

Richiamato l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni ;

Visto l'art. 1 comma 17 della legge 208/2015;

CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2016 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile ;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Richiamato l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, il quale introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare l'aliquota massima IMU prevista per le singole fattispecie;

Vista la legge 232 del 11.12.2016 pubblicata in data 21.12.2016 che prevede al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2017 la sospensione della efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.

Ritenuto pertanto di fissare, per l'anno 2017, le seguenti le aliquote e detrazioni di base dell'imposta municipale propria nelle stesse misure del 2016:

Fattispecie	aliquote
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	8,6 per mille di cui 7,6 riservato allo Stato
Altri immobili	8,60 per mille
Detrazione per abitazione principale	Nelle misure di legge
Terreni agricoli	Esenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 13 Legge 208/2015

Verificato che tale manovra è funzionale unitamente a quanto verrà disposto per l'aliquota Tasi a garantire il pareggio di bilancio.

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le

deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e contabile ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 e smi;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di fissare per l'anno 2017, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 nelle stesse misure dell'anno 2016 come approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29/04/2016:

Fattispecie	aliquote
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	8,6 per mille di cui 7,6 riservato allo Stato
Altri immobili	8,60 per mille
Detrazione per abitazione principale	Nelle misure di legge
Terreni agricoli	Esenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 13 Legge 208/2015

- 2 . Di dare atto che **tale manovra è** funzionale unitamente a quanto verrà disposto per l'aliquota Tasi a garantire il pareggio di bilancio e a rispettare i limiti posti dal legislatore in materia di cumulo di aliquote.

3. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to: Arch. GIOELLI Silvia

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: D.ssa Paola FRACCHIA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

n. 269 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 27-dic-2016 al 11-gen-2017.

Opposizioni:

Trezzo Tinella, lì 27-dic-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: D.ssa Paola FRACCHIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- ☐ Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio è divenuta esecutiva ai sensi di legge dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. in data _____
- ☐ Si certifica che la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 comma 4°)

Trezzo Tinella, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Paola FRACCHIA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Trezzo Tinella, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Paola FRACCHIA